SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1140)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1978

Modifiche alle norme della legge 25 gennaio 1962, n. 20, concernenti la Commissione parlamentare inquirente

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di una approfondita revisione delle norme sui procedimenti e sui giudizi di accusa è stata ripetutamente ribadita nelle sedi politiche competenti, anche in relazione ai numerosi dubbi di legittimità costituzionale sollevati su alcune di tali disposizioni.

La richiesta di *referendum* abrogativo è dunque intervenuta nel momento in cui le forze politiche risultavano già sensibilizzate al problema, tanto che un approfondito dibattito svoltosi tra le stesse forze nei mesi decorsi aveva consentito di individuare sostanziali punti di convergenza.

È chiaro peraltro che, essendo la riforma generale da porre in relazione alla necessaria revisione di alcune norme costituzionali, i tempi occorrenti risulteranno necessariamente prolungati, sicchè è apparsa prioritaria l'opportunità di correggere intanto — nell'attesa di quella riforma — talune delle situazioni comunemente ritenute più critiche della disciplina vigente.

Compito fondamentale della Commissione inquirente sarà quello di valutare, attraverso sommarie indagini, i fatti portati al suo esame per riferirne al Parlamento. Viene pertanto sottratto alla stessa il potere di disporre il proscioglimento degli inquisiti, dovendo la Commissione limitarsi ad ordinare l'archiviazione degli atti qualora i fatti portati al suo esame risultino, alla luce delle sommarie indagini di cui sopra, manifestamente infondati.

In definitiva, si accentua il carattere referente dell'attività della Commissione, da svolgersi con gli stessi poteri e le stesse limitazioni previsti dall'articolo 83 della Costituzione per le Commissioni parlamentari d'inchiesta.

È fatto comunque salvo il potere del Parlamento di richiedere, con la maggioranza di cui all'articolo 64, terzo comma, della Costituzione, un supplemento di indagini, ove la richiesta venga sollecitata da almeno cinquanta membri del Parlamento stesso.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (3000) — 2/3/4

* * *

L'articolo 2 precisa che l'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione non è richiesta per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale dei membri del Parlamento, nonchè per emettere a loro carico provvedimenti coercitivi o cautelari. Peraltro, questi ultimi dovranno essere convalidati, a pena di revoca, dalla Camera di appartenenza delle persone nei cui confronti i provvedimenti stessi siano emessi, ove si tratti di membri del Parlamento; in ogni altro caso, dalla Camera dei deputati.

La Commissione, secondo quanto previsto dall'articolo 4, dovrà procedere alle sommarie indagini di sua competenza entro il termine di sei mesi; tuttavia, tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta e per non più di tre mesi, qualora almeno sei commissari ne facciano richiesta.

L'opposizione del segreto d'ufficio è stata limitata ai soli procedimenti per alto tradimento ed attentato alla Costituzione a carico del Presidente della Repubblica.

Notevolmente limitati risultano i casi di riunione di procedimenti per connessione (articolo 5), con un ampio potere comunque per la Commissione di disporre la loro separazione quando di ciò si ravvisi, nel prosieguo delle indagini, l'opportunità.

Circa la pubblicità dei lavori della Commissione, si è previsto che, in ogni caso, dovranno essere pubbliche le sedute in cui la Commissione sarà chiamata a votare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza dei fatti denunciati, ovvero sulla dichiarazione relativa alla propria incompetenza (articolo 6).

La collegialità delle decisioni resta naturalmente il criterio di base; tuttavia, è stato conferito all'Ufficio di Presidenza il potere di adottare in via provvisoria i provvedimenti di competenza della Commissione, nei casi di necessità e di urgenza. Spetta alla Commissione — cui l'Ufficio di Presidenza dovrà immediatamente riferire — la convalida dei provvedimenti adottati in via di urgenza, che, in mancanza di tale convalida, dovranno intendersi revocati (articolo 7).

L'articolo 8 definisce e puntualizza le modalità per la soluzione dei conflitti tra la Commissione e l'Autorità giudiziaria e militare.

Infine, con apposita norma transitoria (articolo 10), si prevede che le nuove disposizioni non si applicheranno ai procedimenti attualmente in corso presso la Commissione inquirente e per i quali siano già stati compiuti atti istruttori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, numero 1, indaga sui fatti costituenti reato previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione con i poteri stabiliti dalla presente legge per riferirne al Parlamento in seduta comune.

La Commissione inquirente è denominata negli articoli seguenti « la Commissione ».

Art. 2.

L'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione non è richiesta per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale dei membri del Parlamento, nonchè per emettere a loro carico provvedimenti coercitivi e cautelari, salvo quanto previsto nel comma seguente.

L'ordine di arresto emesso dalla Commissione nei confronti delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere convalidato dalla Camera di appartenenza entro venti giorni dalla sua emissione. Per le persone che non sono membri del Parlamento, l'ordine di arresto deve essere convalidato dalla Camera dei deputati.

In mancanza di convalida, l'ordine di arresto si intende revocato.

Art. 3.

Il rapporto relativo ad un fatto preveduto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere presentato al Presidente della Camera dei deputati.

La denuncia, oltre che all'autorità prevista dall'articolo 7 del codice di procedura penale, può essere presentata direttamente al Presidente della Camera.

Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera di appartenenza.

Nei casi in cui il rapporto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorità che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso.

La Commissione dà inoltre comunicazione al Presidente della Camera delle indagini promosse d'ufficio.

Art. 4.

La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti non sono manifestamente infondati, riferisce al Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza.

Le indagini di cui al comma precedente devono essere esperite nel termine di sei mesi dalla data della trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, ovvero, nel caso di indagini d'ufficio, dalla data della comunicazione allo stesso Presidente. Il termine può essere prorogato, per una sola volta, per non più di tre mesi, qualora almeno sei commissari ne facciano richiesta al Presidente della Commissione.

Il Parlamento, su richiesta di almeno cinquanta membri, può disporre a maggioranza che la Commissione compia un supplemento di indagini, prefissandole un termine non superiore a quattro mesi.

Per l'effettuazione delle indagini la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni previsti dall'articolo 82 della Costituzione per le Commissioni di inchiesta.

Per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione non può essere opposto, in relazione agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, il segreto di Stato.

La Commissione può delegare ad uno o più commissari il compimento di atti istruttori, salvo quelli relativi alla libertà personale.

Art. 5.

Le indagini della Commissione sono esclusivamente dirette ad accertare i reati previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Non è consentita la riunione dei procedimenti per connessione, salvo che nei casi di cui all'articolo 45, nn. 1 e 2, del codice di procedura penale. Anche in tali casi la Commissione può tuttavia ordinare, in un momento successivo, la separazione dei procedimenti qualora ne ravvisi l'opportunità.

Art. 6.

La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute o parti di esse possono essere pubbliche e può provvedere altresì alla pubblicità dei propri lavori, nei modi previsti dal regolamento della Camera dei deputati.

È sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione vota sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza e su quella di dichiarazione di incompetenza della Commissione stessa. A tale seduta è ammessa la presenza della persona denunciata, indiziata o inquisita, che ha diritto di presentare memorie alla Commissione dopo la chiusura delle indagini e prima dell'inizio della discussione.

Nelle ipotesi previste dai precedenti commi non si applicano le norme relative al segreto d'ufficio.

Art. 7.

I provvedimenti della Commissione sono deliberati collegialmente e sono sottoscritti dal Presidente e da un segretario.

Nei casi di necessità e di urgenza l'Ufficio di Presidenza può adottare in via provvisoria i provvedimenti di competenza della Commissione. In tali casi l'Ufficio di Presidenza ne riferisce immediatamente alla Commissione.

Se i provvedimenti adottati dall'Ufficio di Presidenza non sono convalidati dalla Commissione, essi si intendono revocati.

Art. 8.

L'Autorità giudiziaria ordinaria e militare che, in qualunque stato o grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione ovvero al Parlamento in seduta co-

mune è in corso procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale perchè si pronunci.

Se la Commissione ha notizia di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare a carico di alcune delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione e ritiene che il fatto integra alcune delle ipotesi previste dagli stessi articoli, afferma la propria competenza indicando la persona nei cui confronti intende procedere nelle indagini di cui all'articolo 3 e ne informa il Presidente della Camera dei deputati. Questi richiede all'autorità giudiziaria suddetta la trasmissione degli atti del procedimento.

Se l'autorità richiesta ritiene la propria competenza trasmette gli atti alla Corte costituzionale. Ugualmente trasmette gli atti a quest'ultima se dissente dalla pronuncia di incompetenza della Commissione o del Parlamento in seduta comune.

Art. 9.

Gli articoli da 1 a 16 compreso della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono abrogati. È altresì abrogata la legge 18 marzo 1976, n. 65, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 10.

La presente legge non si applica ai procedimenti in corso innanzi alla Commissione e per i quali siano stati già compiuti, alla data della sua entrata in vigore, atti istruttori.

Art. 11.

Il termine di sei mesi di cui al secondo comma dell'articolo 4 decorre:

dall'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1° gennaio 1976;

dal 1° settembre 1978 per quelli pervenuti tra il 1° gennaio 1976 e il 1° gennaio 1977;

dal 1° dicembre 1978 per quelli pervenuti successivamente al 1° gennaio 1977.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*